



STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"UILDM – UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE – SEZIONE DI MANTOVA ODV"

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'associazione denominata **"UILDM - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE – Sezione di Mantova O.d.V."**, che agisce in osservanza del D.Lgs 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, di O.d.V. ed E.T.S., successivamente indicata come "Associazione" o come "Sezione".

L'associazione, aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro, persegue finalità civiche e di utilità sociale ispirando la sua azione ai principi del volontariato e della solidarietà nei confronti delle persone con disabilità, in generale e delle persone affette da distrofia muscolare, in particolare. Essa è articolazione territoriale della UILDM Nazionale, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 1.5.1970 n. 391, con sede legale in Padova, retta da un suo proprio statuto e da un suo regolamento generale.

Il presente Statuto interno ha, quindi, funzioni di recepimento di tali norme e allo stesso tempo di manifestazione esterna dell'identità della UILDM nazionale nel territorio in cui opera la Sezione, che gode di piena e completa autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria.

L'associazione utilizza in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in qualsivoglia segno distintivo la locuzione "organizzazione di volontariato" o il relativo acronimo "O.d.V."

ART. 2 – SEDE

La sede è in Piazza Mozzarelli, 18 a Mantova.

L'associazione opera di norma nel territorio della Provincia di Mantova e nell'ambito della Regione Lombardia.

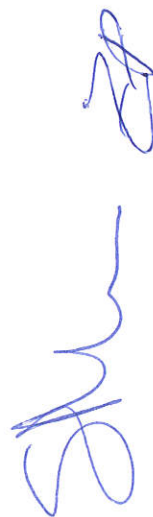
ART. 3 – FINALITA' E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Le attività di interesse generale perseguite dall'Associazione prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.

Scopo dell'Associazione è altresì promuovere iniziative sportive utili e necessarie

Two blue ink signatures are present on the right side of the page. The top signature is a stylized, cursive mark. The bottom signature is more elaborate, featuring a large loop and a horizontal stroke.

per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie cercando di rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della personalità e la loro piena partecipazione alle attività sportive e per far ciò l'Associazione si impegna a sottoscrivere convenzioni con società sportive, associazioni sportive o polisportive che si impegnino a incentivare le persone diversamente abili nel praticare lo sport.

Per il perseguimento delle attività sopra indicate, l'Associazione:

- a) rappresenta le problematiche delle persone diversamente abili presso le Istituzioni Pubbliche e private e le organizzazioni di qualsivoglia natura che operano nel settore dei diritti e dei servizi per le persone diversamente abili, nonché presso l'opinione pubblica allo scopo di sensibilizzare e di promuovere iniziative per l'eliminazione di ogni barriera materiale, culturale, sociale, politica ed economica.
- b) sollecita gli interventi legislativi ed operativi da parte delle autorità preposte ai vari livelli e settori che soddisfino le esigenze delle persone affette da malattie neuromuscolari e che ne eliminino l'isolamento e l'emarginazione promuovendo le necessarie modificazioni delle strutture dei servizi destinati a tutti i cittadini e limitando quanto più possibile il ricorso a strutture speciali e settoriali;
- c) promuove, collabora e sostiene progetti, iniziative e attività di ricerca scientifica, svolge attività di prevenzione e di erogazione di servizi riabilitativi per le malattie neuromuscolari e altre patologie;
- d) sviluppa e promuove la concezione dei servizi sociali come "funzione



pubblica”

- e) promuove la raccolta di dati statistici ed agisce come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni scientifiche, e di qualunque altro tipo, sulla distrofia muscolare e le altre malattie neuromuscolari;
- f) riceve donazioni e sottoscrizioni, raccoglie fondi da utilizzarsi per il raggiungimento dei fini statuari; l'attività di raccolta fondi viene effettuata, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17;
- g) promuove, collabora, sostiene e gestisce progetti, servizi e strutture, nell'osservanza delle normative vigenti, per la diagnosi clinica, la consulenza genetica, i trattamenti di riabilitazione, il trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno economico, finalizzato all'integrazione sociale, scolastica, lavorativa, culturale e sportiva delle persone disabili affette da distrofie muscolari, dalle altre malattie neuromuscolari o da malattie di altra natura, laddove possibile, compatibilmente con la loro congruenza;
- h) promuove la gestione diretta di Servizi Socio-Sanitari e socio assistenziali, di cui alle leggi vigenti in favore di persone diversamente abili anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
- i) promuove l'integrazione scolastica a ogni livello, nonché l'istituzione e la gestione di corsi di formazione professionale, e favorisce la qualificazione e lo sviluppo professionale e il reale inserimento nel mondo del lavoro delle persone diversamente abili, con il riconoscimento del diritto dell'eguale

partecipazione di tutti i cittadini al processo produttivo, creativo e di crescita culturale della società italiana;

- j) sollecita e/o favorisce l'erogazione e/o la realizzazione di servizi e di condizioni per un effettivo esercizio del diritto al lavoro;
- k) agevola la fornitura di strumenti, presidi e servizi funzionali e quant'altro necessario per raggiungere una reale e piena autonomia personale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del dlgs 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. In particolare:

- a) curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale; fornire consulenze di esperti;
- b) promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento con seminari, laboratori, convegni, corsi; produrre sussidi educativi.
- c) costruire, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili;
- d) compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, partecipare a soggetti giuridici;
- e) assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità

Sarà cura del Consiglio Direttivo individuare tali attività.

ART. 4 - I SOCI

Possono essere soci coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano accettato lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti.



L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori, i quali eserciteranno il proprio diritto di voto per il tramite di uno dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il socio svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Non possono essere soci i dipendenti dell'Associazione e chi ha un rapporto patrimoniale organico con la stessa.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I rapporti con i soci sono gestiti dalla Sezione territoriale di appartenenza.

La cessazione dell'appartenenza all'Associazione avviene per:

- a) recesso unilaterale del socio;
- b) decesso;
- c) morosità nel pagamento della quota annuale;
- d) radiazione (art. 9 comma 2 Statuto Nazionale UILDM);



- e) decadenza per sopravvenuta incompatibilità derivante da rapporto di dipendenza o da rapporto patrimoniale organico fra il soggetto e l'Associazione.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- alla partecipazione, in condizioni di eguaglianza e con pari opportunità, alla vita ed all'attività dell'Associazione;
- al godimento dell'elettorato attivo e passivo, se maggiorenni ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Generale UILDM;
- ad una informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- al libero accesso (nel rispetto degli orari) alle sedi delle Sezioni UILDM e alla sede Nazionale;
- ad assistere alle Assemblee di ogni Sezione e a quelle nazionali;
- Alla consultazione dei libri sociali della Sezione presso la sede, previa richiesta al segretario;

I soci hanno il dovere di:

- osservare lo Statuto Nazionale e il Regolamento Generale UILDM e lo Statuto interno della Sezione, nonché le deliberazioni e le direttive impartite dagli organi sociali nazionali e locali della UILDM;
- collaborare con l'Associazione, a qualsiasi livello, per il perseguimento degli scopi istituzionali, per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e per la loro piena inclusione sociale;
- evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare



ingiusto danno, morale o materiale, all'Associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui siano a conoscenza, che possano ledere l'Associazione stessa.

ART. 6 - DISCIPLINA

Ai soci che contravvengano ai doveri del loro stato possono esser comminate le seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità della infrazione commessa:

- a) censura
- b) sospensione dello *status* di associato fino ad un massimo di dodici mesi;
- c) radiazione o esclusione.

La radiazione può essere adottata:

- a) in caso di indegnità, di grave violazione dei doveri statutari ed in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all'Associazione stessa
- b) per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti.

La censura e la sospensione vengono comminate dalla Direzione Nazionale su iniziativa propria o su proposta della Sezione; la radiazione è comminata dall'Assemblea Nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 – comma 3 – del Codice Civile.

Il Socio può impugnare il provvedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

I provvedimenti definitivi hanno effetto su tutto il territorio nazionale.

ART. 7 - VOLONTARI



L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito registro dei volontari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

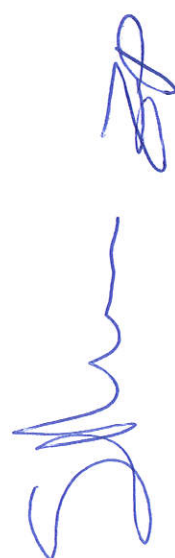
Gli associati e le persone non socie che prestano attività di volontariato, nell'ambito di attività promosse e/o gestite dall'Associazione, sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 8 - ORGANI DELLA SEZIONE

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo (se ricorrono i limiti dimensionali ex art.30, comma 2, D.Lgs. 117/2017 C.T.S.)
- d) il Revisore legale dei conti (se ricorrono i limiti dimensionali ex art. 31, comma 1 D.Lgs. 117/2017 C.T.S.)

Tutte le cariche sociali (ad eccezione dei componenti l'Organo di controllo, se



in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2 C.C.) sono gratuite, fatto salvo il rimborso spese a norma di legge con le modalità e i termini approvati dal Consiglio Direttivo.

I titolari delle cariche sociali sono assicurati a norma di legge.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soggetti iscritti nel Registro Soci della Sezione, in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

All'Assemblea può partecipare l'Organo di controllo, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo. Essa è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento. L'avviso sarà diramato, a mezzo posta ordinaria o elettronica, con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Ciascun socio ha 1 voto.

I componenti del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità e in quelle riguardanti l'approvazione dei bilanci.



Il socio può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da altro socio. Un socio non può avere più di tre deleghe. Le deleghe sono depositate in segreteria prima dell'inizio dei lavori assembleari. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) discutere e deliberare sulla Relazione del Presidente;
- b) discutere e approvare i bilanci della Sezione;
- c) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nominare e revocare l'Organo di controllo;
- e) nominare e revocare il revisore dei conti;
- f) eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) discutere e deliberare su ogni altro argomento, relazione o proposta ad essa sottoposti dagli altri organi sociali o dai soci presenti.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su richiesta del Presidente, oppure del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, o di almeno 1/5 dei Soci aventi diritto di voto o dell'Organo di controllo.

La richiesta deve contenere obbligatoriamente l'indicazione dell'argomento da trattare.

L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento, sarà diramato, a mezzo posta ordinaria o elettronica, con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) approvare le modifiche dello Statuto interno;
- b) deliberare l'eventuale trasformazione, scissione o fusione dell'Associazione
- c) deliberare lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione della Sezione nei casi, con le modalità e le procedure stabilite dallo Statuto Nazionale, dal presente statuto e dai provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale;
- d) deliberare in ordine alle questioni proposte dai richiedenti l'Assemblea stessa.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di non meno di 3 e non più di 11 soci eletti dalla assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio rimane in carica, comunque, fino al suo rinnovo.

In caso di dimissioni, morte o decadenza, il componente viene surrogato dal primo dei non eletti: a parità di voti, subentra il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Alle sedute del Consiglio Direttivo può partecipare l'Organo di controllo, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Two handwritten signatures in blue ink are located on the right side of the page. The top signature is a stylized, cursive mark, and the bottom signature is a more elongated, flowing cursive mark.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato, in via d'urgenza, su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o su richiesta dell'Organo di controllo, con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente della Sezione;
- b) nominare, tra i propri componenti, i Vice Presidenti (fino a un massimo di due), il Segretario e il Tesoriere della Sezione;
- c) adottare il bilancio d'esercizio (o consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) adottare tutti i provvedimenti di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Sezione;
- e) adottare ogni altro provvedimento su materie e questioni non espressamente attribuite ad altri organi della Sezione;
- f) proporre le modifiche dello Statuto interno;
- g) proporre agli Organi Nazionali della UILDM l'adozione di sanzioni disciplinari.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Sezione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dei presenti.



Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione alle condizioni stabilite dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Generale UILDM.

Spetta al Presidente:

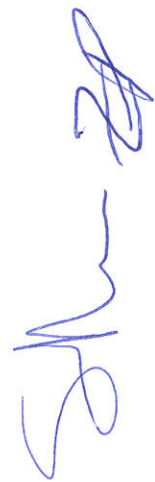
- a) stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio Direttivo;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione;
- d) coordinare i soci volontari e gli eventuali collaboratori retribuiti nello svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'associazione;
- f) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sentito il parere del Tesoriere.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d'urgenza dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente ed al reintegro numerico del Consiglio medesimo.

ART. 12 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice



Presidente con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione ne svolge tutte le funzioni.

ART. 13 - IL SEGRETARIO

Compete al Segretario della Sezione:

- a) la tenuta dei libri sociali;
- b) la regolare convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- c) la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'associazione.

Il Segretario collabora con il Presidente al disbrigo delle attività di gestione della associazione.

ART. 14 - IL TESORIERE

Compete al Tesoriere:

- a) predisporre i bilanci e le relazioni che li accompagnano;
- b) tenere i rapporti con l'Organo di controllo e/o col revisore dei conti;
- c) provvedere alla gestione delle entrate e delle spese, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) controllare il sistema amministrativo-contabile della Sezione in modo che venga assicurata economicità, correttezza e trasparenza della gestione.

ART. 15 - L'ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30, comma 2 D.Lgs.117/2017, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale formato da soggetti scelti tra le categorie di cui all'art.2397 comma 2 Codice Civile. Ad essi si applica l'art.2399 codice civile.

L'organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art.30 commi 6-7 e 8 D.Lgs



117/2017.

La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31-comma 1 D.Lgs 117/2017, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro.

ART. 17 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio della Sezione è costituito da:

- a) beni mobili acquistati dalla sezione o conferiti da altre strutture territoriali o nazionali dell'Associazione e/o da altri enti o persone fisiche e da eventuali avanzi netti di gestione;
- b) le quote associative, una volta detratte le parti spettanti ad altre strutture (cfr. art. 13 c - comma 2 - lett. c - Statuto Nazionale UILDM);
- c) i redditi dei beni patrimoniali dell'Associazione che la Sezione gestisce a titolo di comodato, detratte le relative spese di gestione;
- d) le somme derivanti da elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti testamentari, sottoscrizioni, raccolte fondi, nonché eventuali proventi ed introiti che possono essere realizzati nell'esercizio delle sue attività, dei quali la sezione venga legalmente in possesso;
- e) ogni altro tipo di entrate e di beni ammessi ai sensi del D. Lgs 117/2017.
- f) contributi pubblici e privati;
- g) rimborsi da convenzioni;

È piena facoltà della Sezione stabilire le modalità di raccolta di fondi da destinare alle proprie finalità, tenendo conto delle delibere nazionali, delle



norme sulla trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

È compito del Consiglio Direttivo evitare che modalità e forme di raccolta dei fondi possano essere lesive della dignità delle persone con disabilità o della UILDM.

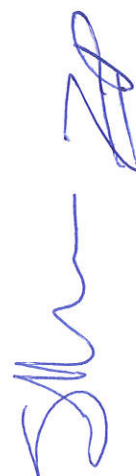
ART. 18 - GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE ECONOMICHE.

Il patrimonio sociale e le risorse economiche sono utilizzati dalla sezione, in piena autonomia, per il perseguimento degli scopi indicati all'art. 3, nel rispetto dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM e in conformità alle deliberazioni e direttive impartite dagli organi sociali della Sezione.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM:

- la Sezione gestisce a titolo di comodato i beni immobili di proprietà della UILDM Nazionale e ubicati nell'ambito territoriale di operatività della Sezione;
- eventuali modifiche, ristrutturazioni e/o adeguamenti di strutture, attrezzature e impianti alle normative vigenti (aventi a oggetto i beni di cui sopra) pure se a carico della Sezione, dovranno essere



preventivamente autorizzati dalla Direzione Nazionale;

- eventuali vincoli da parte della Direzione Nazionale riguardanti la gestione o la disponibilità di tali beni dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo della Sezione;
- in caso di alienazione dei beni di cui sopra il ricavato netto è acquisito integralmente al patrimonio della Sezione;

ART. 19 - BILANCI E NORME DI GESTIONE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio annuale è tenuto secondo le indicazioni dello Statuto Nazionale, del Regolamento Generale e dei provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione del Presidente che rappresenti le attività realizzate e i risultati conseguiti.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 3, comma 5, a seconda dei casi, o nella relazione del Presidente o in apposita dichiarazione allegata al bilancio o, ancora, nella relazione di missione qualora se ne renda necessaria la redazione.

Tutti i proventi derivanti da attività ammesse sono destinati esclusivamente a sostenere le finalità statutarie.

ART.19/bis - BILANCIO SOCIALE



Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART.20 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Eventuali rapporti tra la Sezione e collaboratori esterni retribuiti sono disciplinati dalla legge e dai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART.21 - MODIFICHE DELLO STATUTO INTERNO

Le modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione, con le modalità di convocazione previste dall'Art. 10, con la partecipazione diretta o a mezzo delega di almeno il 50% dei soci e con voto favorevole della maggioranza dei votanti.

ART. 22 - SCIoglimento, ESTINZIONE, CESSAZIONE

Lo scioglimento, l'estinzione, o la cessazione della Sezione per volontà dei Soci (art. 24 - lettera a – Statuto Nazionale UILDM) viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione, con le modalità di convocazione previste dall'Art. 9, con la partecipazione, diretta o a mezzo delega, di almeno i 3/4 dei soci e con voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto a UILDM nazionale- E.T.S. e, solo nel caso che UILDM nazionale- E.T.S. non possa o non voglia accettare, il liquidatore provvederà a devolverlo ad altro ETS indicato dall'Assemblea straordinaria. La devoluzione, in ogni caso, potrà avvenire solo previo parere del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo

Two blue ink signatures are present on the right side of the page. The top signature is a stylized, cursive mark. The bottom signature is a more complex, flowing cursive mark.

Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART.23 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto interno si fa riferimento allo Statuto Nazionale e al Regolamento Generale UILDM e alle disposizioni di legge in materia di Organizzazioni di Volontariato e di E.T.S.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a final flourish.